



DIREZIONE RELAZIONI SINDACALI  
SETTORE CONTRATTUALE

Roma, 29 novembre 2013

Prot. N. 1490/FA

Considerato che Confartigianato Trasporti non ha sottoscritto l'accordo di rinnovo del CCNL Autotrasporto merci, si inviano indicazioni operative per gli Uffici paghe con riguardo ai prossimi adempimenti derivanti da tale accordo.

ALLE ORGANIZZAZIONI CONFEDERATE  
LORO SEDI

**Oggetto:** mancato rinnovo del CCNL Autotrasporto merci – erogazione altro acconto

La presente per fornire indicazioni operative alle Strutture in indirizzo con riguardo alla prima tranche di una tantum, pari a 44 euro, che secondo l'accordo di rinnovo del CCNL Autotrasporto merci del 1° agosto 2013 **sottoscritto dalle sole** associazioni datoriali aderenti a Confetra, da Anita, Conftrasporto, Fai e Trasportounito-Fiap deve essere erogata ai lavoratori in forza alla data di stipula dell'accordo, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2013- 31 maggio 2013.

Come già comunicato con la circolare prot. n. 1091 del 5 agosto 2013 l'accordo in oggetto **non è stato sottoscritto dalla Confartigianato Trasporti** - né dalle altre organizzazioni datoriali dell'Artigianato e della Cooperazione - anche perché ad oggi, nonostante il confronto con il sindacato sia proseguito, non è stato ancora possibile definire con la controparte la "sezione artigiana" del CCNL.

Conseguentemente, le imprese aderenti a Confartigianato Trasporti **non sono**

**Confartigianato Imprese**



**obbligate a erogare** la prima tranches di una tantum stabilita dall'accordo del 1° agosto 2013. Tuttavia, al fine di evitare possibili contenziosi con i lavoratori o con gli istituti previdenziali circa l'erogazione di tale importo e il recupero dei contributi ad essi legato, nonché evitare l'accumularsi di arretrati, si consiglia d'intesa con Confartigianato Trasporti di corrispondere a titolo di **“anticipazione una tantum”** l'importo di **45 euro, esclusivamente in occasione del periodo paga di novembre 2013.**

Tale importo dovrà essere erogato ai soli lavoratori in forza alla data del 1° agosto 2013, sarà riproporzionato per i lavoratori part-time (considerando le sole frazioni di mese superiori ai 15 giorni) e non avrà incidenza sugli istituti indiretti e differiti, compreso il TFR, in quanto l'importo già ne comprende i relativi effetti.

Vi preghiamo di prendere nota che nel caso in cui venga corrisposto detto anticipo l'impresa dovrà aver cura di consegnare al lavoratore una specifica lettera che contenga i seguenti elementi:

- valore dell'importo;
- chiarire che esso viene erogato a titolo di *“anticipazione una tantum”*;
- il periodo paga con cui viene corrisposto;
- riferimento completo circa la non incidenza dello stesso sugli istituti.

Per ciò che concerne l'«acconto» di 35 euro da erogarsi ai dipendenti inquadrati nel Livello 3S **si conferma** quanto già comunicato con la circolare prot. 26 luglio 2013 n. 1046/FA.

Sarà nostra cura tenerVi aggiornati circa l'evolversi della situazione.

Con i migliori saluti

IL DIRETTORE  
Riccardo Giovani

